

(N. 1005)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1950 (V. Stampato N. 816)

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MAGGIO 1950

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 508, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provin-

ciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.

« Si deve ritenere l'esistenza della onerosità solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è sostituito dal seguente:

«È demandata altresì al Prefetto la decisione di qualsiasi controversia fra l'appaltatore e le Amministrazioni interessate nel caso sia di rifiuto da parte di queste della concessione del compenso, sia di disaccordo sulla misura di esso.

«Il Prefetto dovrà sentire le parti interessate e l'intendenza di finanza.

«La determinazione del compenso deve essere fatta Comune per Comune, con esclusione di tabelle fisse e determinata anno per anno».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.